

Mirandola, 01 GIU. 2021

Prot. n. 2732

**AIMAG SPA**  
**Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola (MO)**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE IN STAFF LEASING.**

**Risposte ai quesiti pervenuti**

**1) DOMANDA:**

In riferimento all'applicazione della clausola sociale, se fosse possibile, Le chiediamo di poter sapere l'agenzia per il lavoro con la quale attualmente state collaborando.

**RISPOSTA:**

L'attuale agenzia per il lavoro con la quale si sta collaborando è Randstad Italia Spa.

**2) DOMANDA**

Per quanto concerne il recesso, chiediamo conferma che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).



pag. 1



## **RISPOSTA:**

Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto Quadro sarà garantito il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, fino a quando il Committente non avvierà una nuova procedura competitiva e, in virtù della clausola sociale, i lavoratori passeranno alla nuova agenzia selezionata.

### **3) DOMANDA**

In merito alla relazione tecnica, chiediamo conferma se i progetti formativi, non potranno essere allegati separatamente e che gli stessi concorrono al raggiungimento del limite delle 20 pagine.

## **RISPOSTA:**

Potranno essere allegati i progetti formativi e questi non concorrono al raggiungimento del limite delle 20 pagine.

### **4) DOMANDA**

Fatturato medio annuo degli ultimi 3 esercizi pari o superiore ad € 3.500.000,00 ", SI CHIEDE CONFERMA CHE un operatore economico, che non ha ancora approvato e depositato il bilancio 2020, dovrà fare riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando e cioè agli anni 2017 – 2018 – 2019.

## **RISPOSTA:**

Si conferma che in caso di bilancio 2020 non ancora approvato il triennio di riferimento sarà il 2017/2018/2019.

### **5) DOMANDA**

Con riferimento alla previsione di attribuzione di punteggi Tecnici, alla presenza/possesso di *n* Certificazioni in capo all'Operatore Economico partecipante; richiediamo il seguente chiarimento.

Chiediamo conferma che il possesso del **Rating di Legalità con 3 stelle di merito** sia da considerare equivalente ad una Certificazione, alla luce di quanto sotto esposto.

Il Rating di legalità è un'attestazione che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) rilascia a quelle imprese che hanno fatto della legalità un requisito base del proprio modello di business. È uno strumento volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento misurato in "stellette" (3 \*\*\* è il punteggio massimo ottenibile), indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che abbiamo fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

Addirittura, per ottenere il Rating di legalità è necessario rispettare norme e adottare processi tipici di alcune delle principali Certificazioni degli standard ISO 9001 o SA8000, tra cui ad esempio: *(i) adottare processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni*

nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità ( es. SA 8000); (ii) utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati per legge; (iii) adottare una struttura organizzativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le motivazioni tutte sopra dedotte, chiediamo dunque che il possesso del Rating di Legalità con 3 stelle di merito, sia equivalente al possesso di una Certificazione.

#### **RISPOSTA:**

Si conferma che, sulla base di quanto sopra esposto e dall'art. 3 del regolamento attuativo in materia di rating di legalità, in caso di possesso di un Rating di legalità con 3 stelle di merito è equivalente al possesso di una certificazione.

#### **6) DOMANDA**

Si prende atto che come previsto dal Disciplinare di Gara i concorrenti dovranno offrire un moltiplicatore maggiore di 1,03 che *“rappresenta il coefficiente che moltiplicato per la tariffa oraria lorda fissa determina il corrispettivo dovuto”*.

Premesso quanto sopra, si chiede cortese conferma che il simbolo della percentuale (%) previsto nel modello di offerta economica e l'indicazione *“euro”* presente all'art. 5 del Capitolato siano da considerarsi meri refusi.

#### **RISPOSTA:**

Si conferma che il simbolo della percentuale (%) previsto nel modello di offerta economica e l'indicazione *“euro”* presente all'art. 5 del Capitolato sono da considerarsi meri refusi. Tra gli allegati dell'RDO si mette a disposizione il modello di offerta corretto.

Si precisa che il moltiplicatore unico deve essere espresso con massimo tre cifre decimali dopo la virgola. L'eventuale quarta cifra non sarà presa in considerazione.

#### **7) DOMANDA**

Premesso che **gli artt. 45 e 46 del CCNL Agenzie per il Lavoro prevedono solo determinate ipotesi di interruzione/risoluzione della missione lavorativa** (giusta causa e mancato superamento del periodo di prova), si chiede cortese conferma che in caso di interruzione/risoluzione/recesso della missione **al di fuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli, i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni** anche alla luce del fatto che l'art. 33, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che: *“con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di ... rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”*

#### **RISPOSTA:**

Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto Quadro sarà garantito il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, fino a quando il Committente non avvierà una nuova

procedura competitiva e, in virtù della clausola sociale, i lavoratori passeranno alla nuova agenzia selezionata.

## 8) DOMANDA

Art. 4 c.9

Riguardo a tale disposizione chiediamo alla stazione appaltante di volerne chiarire la portata prescrittiva, precisando se la stessa si rivolga ai dipendenti diretti della ApL impiegati nella gestione della commessa o, piuttosto, al personale somministrato. In quest'ultimo caso, infatti, le previsioni di gara sembrerebbero ricondurre erroneamente l'attività di somministrazione alla disciplina generale in materia di appalto genuino di cui all'art. 1655 del Codice Civile, ed ignorare del tutto, invece, la particolare e distinta natura contrattuale della somministrazione di lavoro a tempo determinato, dettata dal D. Lgs. 276/2003, oggi D. Lgs. 81/2015 art. 35.

L'istituto specifico della somministrazione prevede infatti la stipula di due contratti distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore ed utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore, caratterizzandosi dunque come fattispecie complessa che prevede il necessario coinvolgimento di tre soggetti, il somministratore, l'utilizzatore ed il lavoratore. Tale peculiare rapporto trilatero si contraddistingue proprio perché l'attività lavorativa viene svolta da un dipendente dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto che poi ne utilizza la prestazione per soddisfare le proprie esigenze produttive. Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo del solo utilizzatore. Di conseguenza, per quanto attiene la responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo, l'articolo 26 del summenzionato D.lgs. 276, oggi art. 35 del Decreto 81, pone espressamente la relativa responsabilità civile in capo al solo utilizzatore in quanto unico soggetto che effettivamente si avvale della prestazione del lavoratore e pertanto quale datore di lavoro sostanziale, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 2043 del c.c.

Tutto quanto sopra è stato ulteriormente riconosciuto anche dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007 (articolo 3), la quale, oltre a ribadire tale principio, di conseguenza esclude anche la possibilità di richiedere la stipula di polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione.

In senso conforme si è poi più volte espressa anche la stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, da ultimo nella Deliberazione n. 100 del 2012. Tali considerazioni trovano un'ulteriore conferma nella stessa ratio giuridica sottesa all'istituto della somministrazione di lavoro a termine, esplicitata nell'art. 29 del Decreto 276 previgente, il quale, nel ribadire che si tratta di un istituto giuridico sostanzialmente difforme dal contratto di appalto di cui all'art. 1665 cc, stabilisce espressamente che "...il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

## **RISPOSTA:**

La prescrizione del capitolato appare in linea con la legge di settore che va letta nel senso che l'affidatario dovrà essere in possesso di idonea polizza di assicurazione RCT/RCO a copertura dei danni a terzi prodotti e derivanti dall'attività dell'Agenzia e non dei lavoratori somministrati con massimale adeguato per i rischi connessi allo svolgimento del servizio.

Pertanto se l'Agenzia ha in corso di validità idoneo contratto di assicurazione essa sarà accettata ma dovrà esserne assicurata l'operatività. Ovviamente, l'affidatario è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.

Inoltre esso non è un requisito di partecipazione posto a pena di esclusione, ma va letto in combinato disposto con le disposizioni del disciplinare relativi all'esecuzione del servizio, quindi la copia della polizza dovrà essere prodotta all'atto della stipulazione del contratto. Ciò premesso, si conferma che in conformità alla normativa di settore la previsione dell'art. 4 punto 9 del capitolato è da intendersi riferita ad eventuali danni imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario ApL impiegati nella gestione della commessa e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.

## **9) DOMANDA**

Capitolato Art. 16 RECESSO

Non potendo sottoporre il Contratto di lavoro a condizione risolutiva, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi recesso o risoluzione per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, l'utilizzatore dovrà comunque rimborsare il costo del lavoro sostenuto dall'Agenzia ex art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15 fino alla naturale scadenza del contratto di prestazione.

## **RISPOSTA:**

Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto Quadro sarà garantito il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, fino a quando il Committente non avvierà una nuova procedura competitiva e, in virtù della clausola sociale, i lavoratori passeranno alla nuova agenzia selezionata.

## **10) DOMANDA**

Disciplinare – OFFERTA TECNICA

- Servizi migliorativi offerti per la gestione del servizio

Si chiede di illustrare cosa intende la SA per "Soluzioni adottate per rendere l'aggiudicazione dell'appalto lineare e a tutela dei lavoratori.

## **RISPOSTA:**

Si intendono le azioni e le iniziative che l'impresa concorrente potrà mettere in atto per garantire correttezza e linearità dei requisiti previsti dall'appalto e tutela dei lavoratori, oltre a garantire le migliori condizioni per avere un'ottimale performance lavorativa.

## **11) DOMANDA**

**CAPITOLATO:**  
**ART. 4**

Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese si chiede conferma che le APL riceveranno il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

### **RISPOSTA:**

Si conferma che l'Aggiudicataria riceverà il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

## **12) DOMANDA**

**ART. 4 punto 9**

In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata come appare espressamente trovare applicazione in altri articoli del capitolato.

### **RISPOSTA:**

Cfr. risposta 8 e 25. Si conferma che troverà applicazione la disciplina normativa di settore e che la previsione dell'art. 4 punto 9 del capitolato va intesa nel senso di possedere idonea copertura RCT/RCO con massimale adeguato per i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

## **13) DOMANDA**

**ART. 8**

In punto di fatturazione si chiede l'allineamento alla normativa in materia di pagamenti della PA ossia Legge europea n. 27/2019 e all'art. 113 bis del d.lgs.50/2016 che impone alle PP.AA. (che non operino nel settore sanitario) il pagamento del Fornitore entro 30 giorni.

### **RISPOSTA:**

L'art. 113 bis del Dlgs 50/2016 è sospeso sino al 31.12.2021 ai sensi del DL 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020.  
Si rinvia alla risposta n. 27.

#### **14) DOMANDA**

##### **ART. 14**

Si chiede conferma che l'importo delle eventuali penali applicate non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

##### **RISPOSTA:**

Si conferma che l'importo delle eventuali penali applicate non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro

#### **15) DOMANDA**

##### **ART.16**

Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata dell'accordo contrattuale di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente - utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

##### **RISPOSTA:**

Si conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto Quadro sarà garantito il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, fino a quando il Committente non avvierà una nuova procedura competitiva e, in virtù della clausola sociale, i lavoratori passeranno alla nuova agenzia selezionata

#### **16) DOMANDA**

##### **ART. 21**

Si segnala che l'APL nel caso di somministrazione del lavoro si configura come titolare autonomo del trattamento perché non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Con riferimento all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 si segnala che nell'ambito dei servizi di somministrazione, l'Agenzia per il Lavoro si qualifica come titolare autonomo del trattamento dei dati. Si chiede conferma.

##### **RISPOSTA:**

Si conferma che in ambito di somministrazione di lavoro l'Agenzia per il lavoro si configura come Titolare Autonomo del Trattamento.

Si comunica errata corrige all'art- 21 del capitolato :  
"Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale, con domicilio e carica presso la sede sociale"

Viene così sostituita:

*L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento.  
L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.*

## **17) DOMANDA**

### **SPESE**

Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese contrattuali (ed eventuali di pubblicazione) poste a carico dell'aggiudicatario.

### **RISPOSTA:**

Non sussistono spese contrattuali o di pubblicazione poste a carico del soggetto aggiudicatario.

## **18) DOMANDA**

### **OFFERTA ECONOMICA**

In relazione al format offerta economica, viene richiesto di indicare una % di ricarico, mentre nei documenti di gara viene richiesto di proporre un moltiplicatore maggiore di 1,03. Si chiede cosa bisogna offrire.

### **RISPOSTA:**

L'impresa concorrente deve presentare come offerta economica un moltiplicatore unico .  
Si rinvia alla risposta n. 6.

## **19) DOMANDA**

In relazione al Capitolato di gara ed ai costi orari del lavoro ivi indicati suddivisi per singolo CCNL andiamo a richiedere le seguenti precisazioni:

- CCNL Commercio chiediamo conferma che l'orario settimanale di riferimento per il personale full time sia di 40 h. Se nei costi da voi indicati sia stato considerato o meno il terzo elemento provinciale  
Il numero delle ore di Rol considerate.

- CCNL servizi ambientali, si segnala che i costi orari da voi indicati sono sottostimati ( es. rispetto al CCNL Gas Acqua). Dovendo l'Apl proporre un moltiplicatore unico per tutti i CCNL che garantisca una redditività uniforme tra i CCNL si chiede di modificare.
- Viene indicato che i costi non includono ex festività, questo significa che saranno fatturate a parte ?
- Deve essere considerata a parte dai costi ad es. anche l'indennità Integrativa prevista dal CCNL?

**RISPOSTA:**

- CCNL Commercio:  
si conferma che l'orario settimanale di riferimento per il personale full time è di 40 h settimanali
- Si conferma che nel costo orario indicato è considerato il terzo elemento provinciale il numero delle ore di ROL considerate nel costo orario è pari a zero
- CCNL servizi ambientali  
Si conferma che il moltiplicatore è unico e sarà applicato ai costi orari così come determinati dalla puntuale applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento
- Si conferma che le ex festività saranno fatturate a parte applicando il moltiplicatore orario
- Si conferma che l'indennità integrativa ambiente sarà fatturata a parte applicando il moltiplicatore orario

**20) DOMANDA**

Capitolato Speciale:

- I costi del lavoro da Voi indicati relativi al CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI – UTILITALIA risultano essere sottostimati rispetto ai Costi del lavoro sostenuti dalle Agenzie per il Lavoro.

Chiediamo quindi cortesemente di verificare la modalità di calcolo da voi effettuata.

- Chiediamo conferma che il Divisore Orario Mensile utilizzato per il CCNL sopra indicato è 164,67 in ottemperanza a quanto prescritto dall'Art. 30 c.2 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro del 15 ottobre 2019:

coefficiente divisore orario mensile pari a

orario settimanale \* 52

---

12

**RISPOSTA:**

Si conferma la modalità di calcolo effettuata, specificando che i costi orari relativi al ccnl dei servizi ambientali non comprendono ex festività e indennità integrativa ambiente che saranno fatturate separatamente.

Si conferma che il Divisore Orario Mensile utilizzato per il ccnl dei servizi ambientali è pari a 164,67.

## **21) DOMANDA**

Si chiede cortesemente di specificare le modalità di gestione del piano welfare e la piattaforma utilizzata dalle società del Gruppo Aimag.

### **RISPOSTA:**

Il piano welfare è gestito da una piattaforma esterna alla quale i dipendenti accedono per gestire il proprio portafoglio. La modalità di erogazione della prestazione può essere in forma diretta o con il rimborso attraverso la busta paga. La piattaforma utilizzata è Timeswapp.

I rapporti con la piattaforma sono gestiti dall'ufficio personale del Gruppo Aimag anche per i somministrati e mensilmente provvederà ad inviare all'ApL il file contenente le transazioni effettuate sulla piattaforma nel mese precedente da riportare in busta paga.

## **22) DOMANDA**

In relazione all'art 10 Clausola Sociale del capitolato speciale chiediamo se le figure professionali elencate nella tabella 5 sono assunte con contratto a tempo determinato o indeterminato dal fornitore uscente.

Chiediamo di sapere inoltre, se possibile, il fornitore uscente.

### **RISPOSTA:**

I lavoratori attualmente in forza sono assunti a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il fornitore uscente si rimanda alla risposta 1.

## **23) DOMANDA**

Con riferimento agli Standard Qualitativi e al possesso di certificazioni: che attestino qualità etiche e sociali, la qualità delle procedure aziendali e il rispetto ambientale, Si chiede conferma che anche l'applicazione di sistemi della qualità, ambiente, sicurezza della responsabilità sociale e sicurezza delle informazioni che equivale al possesso delle Certificazioni consenta di ottenere il massimo punteggio come nel caso di possesso di dette Certificazioni così come definito all'art. 87 d.lgs. 50/2016 comma 1 "esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste."; -all'art. 87 d.lgs. 50/2016 comma 2 qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

Come anche conclamato dalla Giurisprudenza: Consiglio di Stato, sez. III, 2 marzo 2018, n. 1316: "Con i commi 1 e 4 dell'art. 68, il legislatore-allorché le offerte tecniche devono recare per la loro idoneità elementi corrispondenti a specifiche tecniche -ha inteso introdurre, ai fini della valutazione del prodotto offerto dal soggetto concorrente, il criterio dell'equivalenza, nel senso cioè che non vi deve essere una conformità formale, ma sostanziale con le specifiche tecniche nella misura in cui esse vengono in pratica comunque soddisfatte. La norma, in attuazione del principio comunitario della massima concorrenza, è finalizzata a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'Amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto".

#### **RISPOSTA:**

L'offerta deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella *lex specialis*, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 e 87 del Codice.

Ciò detto, v'è da dire che l'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

A tal proposito, l'orientamento maggioritario è concorde nel ritenere che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "*va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta*" (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3029/2016), con la conseguenza che "*sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata*" (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, sent. n. 1339/2016), in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

Esso è testualmente riferibile sia all'offerta nel suo complesso sia al punteggio ad essa spettante per taluni aspetti, poiché la ratio della valutazione di equivalenza è la medesima quali che siano gli effetti che conseguono alla difformità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 settembre 2019, n. 6212). (Consiglio di Stato, sez. IV, 04.03.2021 n. 1863)

#### **24) DOMANDA**

Chiediamo conferma che all'art 14 del Capitolato speciale la parte che concerne alla ".....mancata applicazione delle norme in materia antiinfortunistica.." sia un mero refuso e pertanto per tale violazione non si applicherà la sanzione di €500 per prima infrazione e risoluzione del contratto alla seconda infrazione.

Chiediamo pertanto se si terrà conto della disciplina normativa di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto dell'art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i. nonché l'obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza atteso che solo a lui compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati e la garanzia dell'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e prevenzione degli

infortuni. Saranno a carico dell'aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale.

#### **RISPOSTA:**

Si conferma che è a carico dell'azienda utilizzatrice l'adozione di tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria.

#### **25) DOMANDA**

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5 del Capitolato ove prevista nella tariffa oraria deve essere compresa la "Copertura assicurativa RCT" e all'art. 4 comma 9 ove prevista la medesima polizza si precisa che nell'ambito del servizio di somministrazione la responsabilità civile, è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore in relazione ai danni cagionati a terzi da parte del lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015), come peraltro stabilito dagli stessi atti di gara all'art 18 del Capitolato (Responsabilità civile verso terzi). In capo all'agenzie sussiste, invece, la sola responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Si evidenzia altresì che le pubbliche amministrazioni non possono procedere con una distribuzione differente dei suddetti oneri risarcitori e, conseguentemente non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie, rispetto a quelle già in loro possesso (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata e che, pertanto, Codesta Stazione Appaltante accetterà la polizza assicurativa già esistente senza alcuna ulteriore o più ampia copertura.

#### **RISPOSTA:**

Cfr. risposta 8 e 12. Si conferma che troverà applicazione la disciplina normativa di settore e che la previsione dell'art. 4 punto 9 del capitolato, nonché il riferimento all'art. 5 del capitolato, vanno intese nel senso di stipulare ovvero di dimostrare di avere in corso di validità idonea polizza assicurativa RCT a copertura di eventuali danni imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario ApL impiegati nella gestione della commessa, comprensiva della RCO con massimale adeguato per i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

Pertanto se l'Agenzia ha in corso di validità idoneo contratto di assicurazione, essa sarà accettata ma dovrà esserne assicurata l'operatività.

Qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto, l'affidatario è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza.

L'art. 18 del capitolato si riferisce invece alla responsabilità civile dell'utilizzatore per eventuali danni cagionati a terzi dal prestatore di lavoro somministrato.

#### **26) DOMANDA**

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4, comma 9 ove prevista la garanzia RCO si precisa altresì che i lavoratori somministrati sono assicurati INAIL e che l'utilizzatore ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15, osserva nei confronti dei lavoratori somministrati medesimi gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti: eventuali azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e/o autonome pretese risarcitorie dei somministrati a titolo di risarcimento del danno differenziale e di quello non coperto dall'assicurazione di legge (INAIL) incomberanno direttamente sullo stesso e non sull'agenzia per il lavoro aggiudicataria, pertanto alcun onere assicurativo aggiuntivo potrà essere richiesto a quest'ultima.

**RISPOSTA:**

Si rinvia alle risposte n.8, n.12 e n. 25.

**27) DOMANDA**

In ordine alla previsione di cui all'art. 8 del Capitolato di gara e segnatamente al pagamento a gg 90 ddfm, per consentire all'operatore di poter adempiere alle obbligazioni cui è tenuto, si chiede di accordare una tempista di gg 60.

**RISPOSTA:**

Si conferma quanto indicato all'art. 8 del Capitolato Speciale in conformità alla policy aziendale.

**28) DOMANDA**

Si chiede di specificare che la base alla quale applicare il moltiplicatore offerto in gara sia il costo del lavoro orario di Agenzia, atteso che da nostri calcoli il costo orario da voi indicato non coincide. Chiediamo al proposito di fornire dettaglio dei costi orari per singolo livello richiesto.

**RISPOSTA:**

La base alla quale applicare il moltiplicatore offerto in gara è il costo del lavoro (si rimanda a quanto previsto all'art. 5 del Capitolato). Si riporta a titolo esemplificativo la tabella utilizzata come base di calcolo.

Retribuzione base
EDR
13ma + 14ma
ORE FERIE E PERMESSI
TASSO INAIL
GIORNI SETTIMANALI
ORARIO SETTIMANALE
ORARIO GIORNALIERO
DIVISORE MENSILE
RETRIBUZIONE ORARIA SENZA RATEO
RATEO 13 MA E 14MA
RATEO FERIE E PERMESSI
TOTALE RATEO
TOTALE RETRIBUZIONE CON RATEO
INPS
INAIL (voce)+addizionale 1%
FORMATEMP
EBITEMP
TFR
TFR (parte trattenuta)
Diritti e permessi Sindacali
TOTALE CONTRIBUTI
COSTO TOTALE SENZA TFR

TFR
COSTO TOTALE CON TFR

Si precisa che il calcolo del costo orario effettivo sarà definito all'avvio di ogni singola missione, sulla base delle richieste e indicazioni contrattuali che l'impresa utilizzatrice invierà all'impresa aggiudicataria.

### **29) DOMANDA**

Posto che l'Accordo Quadro avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data dell'aggiudicazione definitiva, si chiede se il servizio oggetto della gara sia effettivamente la fornitura di somministrazione di lavoro a tempo determinato e non staff leasing atteso che la peculiarità dello staff leasing è proprio il tempo indeterminato e quindi la mancanza di una scadenza della durata del contratto. Invero, la mancanza della durata confligge con la disciplina del codice degli appalti ex D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui si rifà la procedura di gara.

#### **RISPOSTA:**

L'affidamento del servizio di somministrazione in staff leasing è di 36 mesi. In virtù della clausola sociale si presuppone che venga garantita continuità nei rapporti di lavoro. Premesso che i contratti in essere hanno durate e temporalità indeterminate, la ratio risiede nel rinnovo delle procedure di affidamento del servizio al termine dei 36 mesi.

### **30) DOMANDA**

In relazione all'art. 12 dello schema di contratto, in ordine al diritto del committente di esperire azione per risarcimento danni, si chiede di puntualizzare che le stesse non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.

#### **RISPOSTA:**

Si conferma quanto indicato all'art. 12 dello schema contrattuale; la limitazione richiesta non è applicabile.

### **31) DOMANDA**

Chiediamo conferma che i nuovi inserimenti possano essere inquadrati con contratto di apprendistato professionalizzante.

#### **RISPOSTA:**

Il livello e l'inquadramento saranno definiti dall'impresa utilizzatrice a seconda dell'esigenza.

### **32) DOMANDA**

Si chiede conferma della possibilità di allegare i Curricula Vitae del gruppo di lavoro e i contenuti del piano formativo proposti, oltre le 20 facciate richieste, e che questi siano valutati come elementi integranti dei rispettivi criteri di valutazione richiesti.

**RISPOSTA:**

Si conferma la possibilità di allegare i Curricula Vitae del gruppo di lavoro e i contenuti del piano formativo proposti, oltre le 20 facciate richieste.

Il Direttore Generale  
(Ing. Davide De Battisti)